



## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Questioni preliminari

#### 1.1. Sulla mancata audizione

Nel caso di specie, considerata la natura della vicenda allegata e l'esaustività dell'audizione effettuata in sede amministrativa, non si è proceduto all'audizione giudiziale del ricorrente, il quale del resto non ha evidenziato lacune o profili problematici tali da rendere necessaria una nuova audizione (cfr. Cass. Sez. II nr. 7516/2020).

In merito alla necessità di disporre l'audizione giudiziale del richiedente asilo si richiamano, in ogni caso, i principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia nella causa C - 348/2016 **Moussa Sacko c. Italia**, che si è pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale rimessa dal Tribunale di Milano “*Se la direttiva [2013/32] (in particolare, gli articoli 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 150/2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile*”. (pronuncia richiamata e condivisa dalla più recente sentenza della Grande Sezione del 25 luglio 2018 nella causa C- 585/16).

Rispondendo in senso affermativo al quesito, la Corte ha argomentato nel senso che sebbene l'articolo 14 della direttiva 2013/32 obblighi l'autorità accertante, prima di decidere, a dare facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale, a svolgere tale colloquio, dalla formulazione stessa della suddetta disposizione, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32, risulta tuttavia che tale obbligo grava esclusivamente in capo all'autorità incaricata di procedere all'esame delle domande di protezione internazionale e competente a pronunciarsi in primo grado su tali domande e, pertanto, non si applica alle procedure di impugnazione.

Quanto poi al **diritto ad un rimedio effettivo** dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rigetto di una domanda di protezione internazionale previsto dall'articolo 46 della direttiva 2013/32, precisa la Corte che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. Tuttavia “*né l'articolo 46 della direttiva 2013/32 né altre disposizioni di quest'ultima prevedono lo svolgimento di un'udienza dinanzi al giudice investito del ricorso*”. E quindi a maggior ragione non è previsto un dovere di sostenere un colloquio in sede giurisdizionale. Dovere che non può dirsi scaturire neppure dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>1</sup>.

Del resto secondo la giurisprudenza europea il diritto ad essere ascoltato in qualsiasi procedimento - , *che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell'Unione, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento*

---

<sup>1</sup> Intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», secondo cui ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 44)



*amministrativo e prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v., in tal senso, sentenze dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punti 34 e 36, nonché del 9 febbraio 2017, M, C-560/14, EU:C:2017:101, punti 25 e 31), può essere compreso in ragione di superiori interessi ed in ogni caso non si traduce necessariamente in un diritto al colloquio.*

In effetti, valutata complessivamente la procedura italiana di esame delle domande di protezione internazionale, che prevede il colloquio in sede amministrativa e la produzione del verbale della predetta audizione in sede giurisdizionale, oltre alla raccolta di tutti gli elementi acquisiti nella valutazione effettuata in prima istanza, la Corte conclude nel senso che essa garantisce il diritto ad un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 e 47 Carta <sup>2</sup>.

Tali rilievi sono stati fatti propri anche dalla **Corte di Cassazione** che con varie pronunce (Cass.13098/2019; sent. nr. 17717/2018; nr.1681/19; nr. 15703 e 15701/19;) ha precisato la distinzione tra udienza di comparizione delle parti ed audizione diretta del richiedente in giudizio. E richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE, del 26/7/2017, nella causa C-348/2016 (Moussa Sacko), la Cassazione ha ribadito che **l'autorità giudiziaria può statuire de plano, senza necessità di procedere al colloquio personale con il richiedente** se: a) il ricorso sia manifestamente infondato; b) tale pronuncia venga adottata dopo aver effettuato un esame completo delle circostanze di fatto e di diritto della situazione del richiedente, comprese le informazioni contenute nel colloquio personale svolto nella fase amministrativa che, secondo il giudice, è sufficiente per pronunciarsi sul ricorso. Ancora, di recente, con la sentenza nr. 14815/2019, la Corte si è così espressa: *“ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni: a, davanti alla Commissione territoriale - dichiarazioni che nel caso al vaglio il richiedente protezione ha regolarmente reso con l'ausilio di un interprete (cfr. pag. 21 del ricorso) - b, se necessario, innanzi al Tribunale.”*

In conclusione, il giudice può quindi decidere, di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente nel caso in cui ritenga di poter effettuare un

---

<sup>2</sup> Scrive la Corte nella richiamata sentenza Moussa – Sacko :*“A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva. Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo”.*



esame completo ed adeguato della domanda sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo. Tanto più che nel caso di specie nel ricorso introduttivo non sono stati evidenziati elementi nuovi o diverse interpretazioni della storia riferita dal richiedente, rappresentazioni che avrebbero potuto indurre il giudice ad un approfondimento istruttorio mediante una nuova audizione del ricorrente.

### **1.2. Sui vizi di legittimità del provvedimento impugnato**

Sempre in via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto "l'atto" ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il "rapporto", ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione internazionale nelle sue diverse forme. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, **non assume un'autonoma rilevanza**, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza, **poiché il presente giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo** (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un. 29460/19 del 24/09/2019).

Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie, laddove il ricorrente ha solo genericamente lamentato l'illegittimità del provvedimento, senza indicare in modo specifico il "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa. Le relative eccezioni non meritano quindi accoglimento.

### **2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.**

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C-277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Sempre in merito prima fase dell'esame della domanda, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) la



**domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio.

Neppure il principio dell'onere della prova è diverso nella materia della protezione internazionale, per cui **non si sottrae all'applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell'onere probatorio dal primo comma dell'articolo 2697 c.c.**: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non sono provati, la domanda è da rigettare.

È su questo piano però che si assiste ad un temperamento del principio dispositivo, con l'introduzione del **dovere c.d. di cooperazione istruttoria**, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo dedicato all'individuazione dei criteri di valutazione della domanda (v anche Cass. n. 25534-16, Cass. n. 26921-17; Cass. n. 23729/18).

Si passa ora all'esame degli elementi e delle circostanze di fatto acquisite nel caso di specie.

## **2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente**

### **a. Il racconto**

Secondo quanto riferito dal ricorrente con la presentazione della prima domanda di protezione internazionale, costui è cittadino del Mali, nato e cresciuto nel villaggio Dialakoro, nel circondario di Djema, regione di Kayes. Di etnia poular e di religione musulmana, la sua famiglia è composta dai suoi genitori e due sorelle, oltre un fratello che è deceduto. Non ha mai studiato e ha lavorato come pastore. Prima di giungere in Italia è transitato da Burkina Faso, Niger e Libia.

A seguito del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il ricorrente reiterava la domanda di protezione internazionale presso la Commissione Territoriale di Crotone, allegando come fatto nuovo la sua avvenuta integrazione sociale.

### **b. I documenti**

Il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa a sostegno della domanda.

## **2.3- Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine**

**Geografia.** Il Mali, membro della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), è un vasto paese dell'Africa occidentale (ha una superficie pari a 1 240 000 km<sup>2</sup>); non ha alcuno sbocco sul mare e confina con sette Paesi: Senegal, Mauritania, Algeria, Niger, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Guinea.

**Popolazione e religione.** Il Paese conta circa 18,5 milioni di abitanti; la popolazione è molto giovane (il 47 % ha meno di 15 anni e il 53 % ha meno di 18 anni) e circa il 90% della stessa vive nel Sud del Paese.

Più della metà della popolazione è rurale, vive in piccoli villaggi circondati da terre coltivate, principalmente lungo il fiume Niger e il fiume Senegal.

I dati del 2012 e del 2013 indicano che circa il 34,1 % della popolazione è di etnia bambara; invece, le stime approssimative su altri gruppi etnici includono fulani o peul (14,7 %), sarakole (10,8 %), senufo-minyanka (10,5 %), dogon (8,9 %), malinke (8,7 %), bobo (2,9 %), songhai (1,6 %), tuareg (tra il 9 % e il 10 %21) e altre comunità più piccole come i bozo-somono, i khashonké o gli arabi («maure»).

Gruppi pastorali e nomadi vivono nelle regioni del Sahel e del Sahara del Mali settentrionale, mentre la zona sudanica rappresenta la regione agricola. Rilevanti nel contesto di diversi



conflitti in Mali sono i Tuareg, un popolo nomade che si può trovare, tra gli altri luoghi, nel Mali settentrionale.

La quasi totalità della popolazione è di religione musulmana (quasi il 95 % secondo il censimento del 2009), la restante parte è cristiana (3%) o segue credenze tradizionali (2 %)

**Lingua.** Il francese è la lingua ufficiale del paese; tuttavia il bambara (bamanankan) è la lingua principale per circa il 40 % della popolazione, nonché la lingua franca compresa da circa l'80 % dei maliani.

**Economia.** Nonostante il numero delle organizzazioni non governative (già operanti sul territorio da prima della crisi che interessato in nord del Paese, a partire dal 2012) e l'applicazione da parte del governo di un piano quinquennale di lotta alla povertà, nel 2014 il Mali si trovava al 176° posto su 187 per indice di sviluppo umano. Sebbene la crescita economica del mali si sia attestata al 5% sia nel 2017 che nel 2018, pochi progressi sono stati fatti nel miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione a nord del Paese. L'indice di povertà è particolarmente alto a Gao (50.5%) e nella parte centrale del Mali, con un indice del 51.5% a Sègou e del 59.5% a Mopti.

Il settore primario rappresenta più del 42% del PIL e questo fa sì che l'imprevedibilità delle piogge e la crescente desertificazione rappresentino delle reali minacce alla stabilità del Paese.

L'agricoltura, praticabile peraltro solo nelle aree rivierasche del Niger (il 5% di tutto il territorio), rappresenta, insieme con l'allevamento, la principale risorsa del paese. Alle colture di cereali (miglio, riso, sorgo e mais) destinate all'alimentazione locale, si affiancano quelle commerciali: soprattutto cotone (Il Mali è tra i principali produttori africani), arachidi e canna da zucchero. L'industria estrattiva (il Mali è il quindicesimo paese produttore di oro e importanti sono anche le miniere di bauxite, manganese, zinco, litio e rame, uranio e diamanti) è penalizzata dall'insicurezza delle regioni settentrionali e dal crollo del prezzo dei metalli preziosi, tuttavia è influenzata positivamente dall'export, soprattutto verso la Cina.

L'economia non ha subito un crollo nonostante la crisi nel nord, un chiaro segno della marginalizzazione delle regioni semi-desertiche e meno abitate. Nel 2015 la crescita economica ha raggiunto il 5%, spinta in modo particolare dagli investimenti pubblici in gran parte finanziati dalle donazioni internazionali. Fatica, invece, a riprendersi il settore turistico che ha sempre rappresentato un comparto molto importante per l'economia maliana (4-5% del PIL), influenzato ancora dall'insicurezza del paese.

L'economia maliana sconta anche la carenza di infrastrutture (basti pensare che le strade sono in gran parte percorribili solo stagionalmente) e la dipendenza dall'estero per forniture energetiche e prodotti industriali.

**Storia.** Indipendente dalla Francia fin dal 1960, il Mali fu scosso già nel 1968 da un colpo di Stato militare, provocato dai gravi problemi economici, dovuti all'uscita della zona dal franco. Il generale M. Traoré fu eletto presidente nel 1979 e di nuovo nel 1985 in un crescendo di instabilità, autoritarismo e corruzione, sotto l'egida di un partito unico (*Union démocratique du peuple malien*).

Il regime militare precipitò fra il 1990 e il 1991 e, dopo una sommossa finita nel sangue, i militari intervennero arrestando lo stesso presidente. L'assestamento del potere avvenne mediante una Conferenza nazionale, la Costituzione e l'elezione dell'Assemblea nazionale e del presidente e (1992) A.O. Konaré, leader dell'*Alliance pour la démocratie en Mali-Parti panafricain pour la liberté, la solidarité et la justice (ADEMA)*. Tuttavia, la profonda fragilità delle alleanze fra i partiti e i significativi problemi economici determinarono il



fallimento di varie coalizioni governative guidate dall'ADEMA. Nonostante l'accordo dell'agosto 1994 con cui il governo centrale aveva sottoscritto l'impegno a proteggere i diritti della minoranza Tuareg, solo nella primavera del 1995 si giunse all'abbandono della lotta armata da parte dei gruppi più estremisti e all'avvio di una reale integrazione dei Tuareg.

Venendo alla storia più recente, nel **marzo 2012** un gruppo di militari ha deposto il presidente, accusato di non essere in grado di soffocare l'insurrezione organizzata nel gennaio precedente nel nord-est del paese dai Tuareg, che reclamano l'indipendenza e l'autodeterminazione politica e culturale.

La crisi del Mali ha colto impreparati gli attori internazionali, poiché il paese era sempre stato considerato un modello quanto a stabilità, nonostante le ripetute rivolte Tuareg, l'ultima delle quali risaliva al 2008-09.

Alle rivendicazioni indipendentiste, come quelle del Movimento nazionale per la liberazione dell'Azawad (Mnla) e di Ansar al-Din, si sono in seguito saldate anche formazioni jihadiste, fra cui al-Qaida nel Maghreb islamico (Aqim) e il Movimento per l'unicità del jihad nell'Africa occidentale (Mujao). I gruppi ribelli sono riusciti a costituire uno stato islamico nell'Azawad, imponendo la sharia a Timbuctu e minando la storica tolleranza tra le comunità che aveva sempre caratterizzato la città. In seguito alla presa di potere dell'Mnla si sono verificate violenze e persecuzioni contro i cittadini non-arabi.

Sebbene la giunta militare, che nel dicembre 2012 aveva sottratto il potere al premier Cheik M. Diarra sotto le pressioni della comunità internazionale, abbia restituito i poteri a un governo di transizione guidato da Django Cissoko, Bamako non è riuscita a riaffermare la propria autorità nel nord del paese. Tra giugno e luglio 2012 le formazioni islamiche Ansar al-Din, Aqim e Mujao si sono rivoltate contro l'ex alleato Mnla conquistando Timbuctu, Kidal, Gao e, successivamente, Konna.

Per far fronte alla minaccia, l'Ecowas ha avviato la missione "AFISMA" che però, indebolita da carenze di mezzi e scarsa preparazione logistica, non ha prodotto i successi sperati. L'avanzata dei gruppi jihadisti verso la capitale ha spinto il presidente francese François Hollande a lanciare un intervento militare, denominato operazione Serval, sostituita nell'agosto 2014 dalla missione Barkhane, a sostegno dell'esercito maliano. L'azione francese, avviata nel gennaio 2013, è stata avallata dall'UN.

Le truppe dell'esercito congiunto sono riuscite a respingere i combattenti islamisti verso l'estremo nord del paese. Nell'aprile 2013, con la risoluzione 2100, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato il dispiegamento di una forza di 12.600 caschi blu per la stabilizzazione del paese e il supporto alla transizione politica. L'operazione, denominata MINUSMA, ha inglobato l'AFISMA ed è diventata operativa a partire dal luglio 2013.

Un accordo di pace tra il governo e i ribelli tuareg, raccolti nell'Hcua (*Haute Conseil pour l'Unité de l'Azawad*) per aumentare il loro potere negoziale, è stato raggiunto nel giugno 2013 grazie anche alla mediazione dell'allora presidente del Burkina Faso, Blaise Compaoré. Nello stesso anno Ibrahim Boubacar Keïta, politico filo-francese di lungo corso, è stato eletto presidente. Tuttavia gli scontri e gli incidenti tra l'esercito maliano e i gruppi ribelli sono continuati, mentre la Francia ha perpetuato l'offensiva contro i gruppi jihadisti. Nel novembre si sono svolte le elezioni legislative, che hanno visto vittorioso il partito di Ibrahim Boubacar Keïta, il Rassemblement Pour le Mali (Rpm), il quale ha candidato anche esponenti tuareg in un'ottica inclusiva.

A fine **novembre 2013** però l'Mnlaha posto fine all'accordo di cessate il fuoco di Ouagadougou, lamentando esecuzioni sommarie e torture perpetrate dall'esercito maliano ai



danni della popolazione civile e simpatizzanti del movimento. L'esercito francese ha quindi assunto il ruolo di mediatore tra le forze governative e quelle ribelli.

Nel gennaio 2014 l'esercito francese ha lanciato diverse operazioni anti-terrorismo vicino Timbuctu. Nell'agosto dello stesso anno la Francia ha avviato l'operazione "Barkhane" per contrastare il fenomeno del terrorismo nella fascia sahelo-sahariana, coinvolgendo gli stati di Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.

Alla fine di gennaio 2014 Issaka Sidibé, è stato eletto presidente dell'Assemblea nazionale.

Durante il **2014** le tensioni nel nord del Mali si sono riaccese, provocando una escalation di scontri tra esercito e ribelli nell'Azawad (in particolare nelle aree di Gao e Kidal) e lo stallo nelle trattative di pace ad Algeri che hanno costretto nell'aprile 2014 a un rimpasto di governo.

Un passo avanti verso la pace è avvenuto nel maggio **2015** con il raggiungimento di un accordo tra il governo e diversi gruppi ribelli Tuareg. Nello stesso anno si sono verificati, inoltre due importanti attacchi terroristici, a giugno a Fakola e a novembre 2015 all'hotel Radisson Bleu a Bamako.

Attacchi contro la MINUSUMA hanno cagionato la morte di 146 soldati dell'operazione di pace tenutasi tra il marzo 2013 e l'ottobre 2017. Con la risoluzione n. 2423 Del 28 giugno 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso il mandato di MINUSMA fino a giugno 2019.

Di recente JNIM, "Union for Supporting Islam and Muslims") ha rivendicato alcuni attentati terroristici rivolti a target internazionali, tra cui quello ad un resort di Bamako nel 2017 e quello al quartier generale della G5 - sahel nel Mali centrale, a giugno 2018 (nel 2017, il G5 Sahel - un raggruppamento regionale di Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad - ha lanciato una "joint force" per contrastare le minacce alla sicurezza nelle regioni di confine).

Nell'**agosto 2018** Keita è stato riconfermato nella carica presidenziale con il 67,1% dei consensi contro il 32,8% del suo storico avversario Cissé. Le elezioni, secondo gli osservatori internazionali, hanno raggiunto standard minimi accettabili, nonostante alcune irregolarità e violenze limitate; invece, le elezioni parlamentari, originariamente programmate per ottobre, sono state posticipate almeno fino al giugno del 2019, apparentemente per consentire il tempo di attuare le riforme elettorali.

Incapace di porre fine ai violenti conflitti che lacerano il Paese, nell'**aprile 2019** l'intero esecutivo guidato da S.B. Maïga, in carica dal dicembre 2017, ha rassegnato le dimissioni, e il presidente Keita ha assegnato al ministro uscente dell'Economia e delle Finanze B. Cissé l'incarico di formare un nuovo governo.

Si segnala inoltre che alla fine del 2018 era ancora pendente presso la Corte d'appello il processo, iniziato nel 2016, al leader del colpo di stato del 2012, Amadou Sanogo, arrestato per la prima volta nel 2013<sup>1</sup>.

Ancora nel 2019 la situazione di sicurezza rimane comunque fortemente critica specialmente nelle regioni del Nord e del Centro del Mali, essendo diventata ancora più complessa e volatile, come riportato in un recente rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sui progressi effettuati dalla missione MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) in Mali.<sup>2</sup> In particolare, i conflitti già in corso continuano nella parte Nord del paese, ma si sono estesi nella zona centrale ed ai confini con gli alti Paesi. A Gennaio 2019 il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU evidenziava come i confini dei conflitti in corso non fossero più così ben definiti, e che la situazione di insicurezza si stava espandendo dalla regione nord a quella centrale di Mopti nonché ad alcune zone della regione Centrale, in particolare nelle zone di Koulikoro, Ségou e Sikasso ed ai confini con Niger e Burkina Faso.<sup>3</sup>



Il 28 Giugno 2019, con Risoluzione 2480(2019) adottata all'unanimità, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha esteso la durata della missione MINUSMA fino al Giugno 2020, esprimendo grande apprensione per *“il continuo deterioramento della situazione di sicurezza ed umanitaria in Mali, incluso il mantenimento di alti livelli di attacchi asimmetrici da parte di vari gruppi terroristici nel Nord, ed una escalation di violenza nelle comunità locali nel centro, che ha causato la perdita di numerose vite umane e l'aumento del numero di sfollati interni”* nonché preoccupazione per l'impatto negativo che tale deterioramento della situazione possa avere sui paesi confinanti.<sup>4</sup>

La deteriorazione della situazione di sicurezza ha scatenato proteste tra Ottobre e Novembre 2019 in diverse città del paese, inclusa Bamako dove i manifestanti hanno criticato il governo, chiesto un maggiore supporto da parte dell'esercito e chiedendo il ritiro delle truppe straniere. L'implementazione dell'accordo di pace del 2015 rimane dunque molto timida.

Da ultimo, si segnala che l'Esperto Indipendente sulla situazione dei diritti umani in Mali, Alioune Tine, in una dichiarazione del 2 Dicembre 2019 ha espresso la sua forte preoccupazione riguardo la generale situazione di sicurezza del paese che si sta continuamente deteriorando, avendo ormai raggiunto la soglia critica, ed ha ulteriormente evidenziato la chiara inadeguatezza dell'attuale risposta delle autorità a tale situazione.<sup>5</sup>

**Diritti umani.** La situazione dei diritti umani in Mali si è gravemente deteriorata tra il 2018 ed il 2019: gli attacchi di gruppi armati di islamisti contro i civili sono aumentati; l'esercito ha commesso atrocità durante le operazioni di controterrorismo e la violenza inter etnica ha ucciso centinaia di persone, determinando una crisi umanitaria.

Nel Mali centrale, nel 2017 sono aumentati gli attacchi degli islamisti, anche mediante ordigni esplosivi sulle strade, uccidendo molti civili; mentre le operazioni statali di antiterrorismo hanno provocato dozzine di esecuzioni sommarie e maltrattamenti.

Nel 2018, almeno 300 civili sono stati uccisi in oltre 100 episodi di violenza comune nel Mali centrale e settentrionale. La violenza ha contrapposto gruppi di autodifesa etnicamente allineati contro le comunità accusate di sostenere gruppi armati islamici, con conseguente saccheggio e distruzione di dozzine di villaggi e sfollamento di decine di migliaia di persone.

Decine di civili sono stati uccisi in attacchi che prendevano di mira i servizi di sicurezza nazionali, principalmente tramite l'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati piazzati sulle strade principali. Gruppi armati islamici hanno continuato a minacciare, ed a volte uccidere, abitanti ritenuti responsabili di collaborare con le autorità. Questi gruppi cercano di imporre la loro versione della Sharia attraverso tribunali che non rispettano i principi del giusto processo.<sup>6</sup>

Nel 2019, centinaia di civili sono rimasti vittime di numerosi incidenti di matrice etnica causati da gruppi di auto-difesa etnica principalmente per via della percepita affiliazione a gruppi islamisti. Oltre 85.000 civili sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni in seguito agli episodi di violenza registrati nel 2019. Alcune agenzie umanitarie sono state attaccate. Almeno 400 civili sono rimasti uccisi in episodi di violenza comune nel Mali settentrionale e centrale.<sup>7</sup>

Poco è stato fatto per fornire giustizia alle vittime di abusi e le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli. Tuttavia, i militari hanno aperto indagini sulle accuse di omicidi extragiudiziali da parte delle loro forze. Le agenzie umanitarie hanno subito decine di attacchi, soprattutto da parte di banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti.

I partner internazionali del Mali si sono concentrati sul contenimento della diffusione regionale degli attacchi dei gruppi islamici e sulla garanzia di legittime elezioni presidenziali. Questi attori hanno dimostrato una maggiore disponibilità a denunciare gli abusi da parte delle forze di sicurezza del Mali.



Altre importanti questioni relative ai diritti umani per il Paese riguardano: uccisioni illegali o arbitrarie da parte di attori sia statali che non statali; scomparsa forzata e tortura da parte delle forze governative; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; detenzione arbitraria da parte delle forze governative; reclutamento e uso illeciti di bambini soldato da parte di gruppi armati non governativi, alcuni dei quali hanno ricevuto sostegno dal governo; diffamazione; interferenza con il diritto di riunione pacifica; violenza contro donne e bambini; traffico di persone.

Comune è il lavoro minorile ed il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Molto diffuso è il problema dell'impunità, soprattutto nei confronti dei funzionari di governo e dei membri delle forze di sicurezza.

Anche le accuse contro le forze di pace ciadiane della Missione MINUSMA, accusate di numerose violazioni dei diritti umani nella regione di Kidal (comprese uccisioni, rapimenti e arresti arbitrari) nel 2016, sono rimaste irrisolte.<sup>8</sup>

### **3. La valutazione degli elementi**

#### **3.1. Criteri di valutazione**

Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di **domanda reiterata** di protezione internazionale, con la conseguenza che occorre tenere conto del primo giudizio valutativo conclusosi con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato.

A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: *“Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”*.

La stessa direttiva prevede consente agli Stati membri di *"giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva"* (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che *"una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato"* (art. 32, par. 3), e che *"se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono adottati dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2"* (art. 32, par. 4).

Occorre, quindi, effettuare una valutazione dei “nuovi elementi” offerti dal richiedente protezione internazionale a sostegno della domanda reiterata, elementi che possono essere relativi alle sue **condizioni personali** o alla **situazione del suo Paese di origine**.

Sull'interpretazione della locuzione “nuovi elementi” si richiamano, condividendoli i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013 (Sez. VI – 1 rel. De Chiara), secondo cui per “nuovi elementi” ben può intendersi sia "elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di



fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle "risultanze", termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015).

Ciò detto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente non ha addotto alcun elemento di novità in relazione alle sue condizioni personali ovvero del paese di provenienza che potrebbero legittimare la sua permanenza sul territorio italiano.

### **3.2. Il giudizio della Commissione Territoriale**

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo non integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, né di forme complementari di protezione.

### **3.3. Il giudizio del Collegio**

#### **Sulla protezione internazionale.**

Come in precedenza scritto, nel caso di specie non sono stati adottati nuovi elementi inerenti la storia di persecuzione rappresentata in prima istanza e poiché la dedotta situazione di integrazione sociale non può fondare il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, la relativa domanda deve essere rigettata.

Tali considerazioni riguardano sia la domanda di riconoscimento dello **status di rifugiato** - definito tale dall'art 2 del d.lgs 251/2007, il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 -, sia la domanda di ammissione alla **protezione sussidiaria** sub art. 14, lettere *a)* e *b)* del d.lgs. 2007 n. 251 n – che viene riconosciuta nel caso in cui sussistano *fondati motivi di ritenere* che il Richiedente *non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave* – dovendosi per tale intendere, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante: non risulta in atti, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato e che sia sottoposto o che rischi di essere sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio<sup>3</sup>.

Discorso in parte diverso deve essere fatto con riferimento alla richiesta di ammissione alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato** quanto meno nelle ipotesi in cui la violenza

---

<sup>3</sup> Come noto le predette ipotesi riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale (così Corte di Giustizia 17 febbraio 2009 caso Egafaji).



indiscriminata che caratterizza il conflitto armato non è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji -- Causa C-465/07). In tali casi, infatti, è onere del giudice quello di valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19).

Ciò in quanto gli elementi di novità riguardanti le condizioni di sicurezza del paese di origine, devono essere ricercati d'ufficio (cfr. art. 40 par. 2 direttiva cit).

Ebbene è da escludersi che, secondo le notizie disponibili, che la zona di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité), tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji secondo cui “*l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. *sliding scale*)). Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.

Il ricorrente, significativamente, nel corso dell'audizione non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né **nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte** (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) **in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente** (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).

Del resto, secondo le notizie disponibili, la zona di provenienza del ricorrente (Kayes) non è in questo momento interessata da una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata, secondo le notizie di seguito riportate.

La regione di **Kayes** è suddivisa in sette *cercles*: Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Niourou du Sahel, e Yélimané.

L'ultimo report dell'EASO (reperibile al seguente indirizzo: “[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_COI\\_report\\_Mali\\_Country\\_Focus\\_2018.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf)”) sulla situazione di sicurezza in Mali dà conto della stabilità della regione di Kayes in cui tra il 1 settembre 2017 e il 30 agosto del 2018 si sono registrati solo 2 incidenti che hanno causato 2 morti, tra l'altro non direttamente categorizzabili come atti di violenza contro i civili (fonte ACLED che ha registrato 26 incidenti in tutta la zona del sud del Paese).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> ACLED, Real Time data (1 September 2017 – 30 August 2018), <https://www.acleddata.com/data/>



Un recente articolo del 25 settembre 2017, del *FDD's Long War Journal*, indica in una mappa tutti gli attentati negli ultimi tre anni collegati ad Al-Qaeda e a JNIM (Gruppo di Al-Qaeda per il sostegno ai musulmani e all'Islàm) nel Mali. Si riscontra dalla presentazione grafica una concentrazione maggiore soprattutto nell'area centrale del paese.

**Deve invero darsi atto che la regione è stata la zona più tranquilla dopo la crisi che si è verificata nel 2012 ed è stata risparmiata da azioni di combattimento, ad eccezione dei combattimenti in connessione con il colpo di stato militare del marzo 2012, che in certa misura hanno colpito i civili.**

Le sfide più importanti alla sicurezza della zona sono la criminalità e le tensioni a bassa intensità tra i gruppi della popolazione, tuttavia nel sud in misura significativamente più bassa rispetto al centro e al nord del paese (cfr. documento COI Min. dell'Interno intitolato "*Kayes; contesto politico-sociale; situazioni di conflitto interno; diffusione della violenza; effettività delle autorità pubbliche e delle forze dell'ordine; violenze di gruppi politici o religiosi; violazione diritti umani; ricadute sulla regione a causa di criticità presenti in Mali*" del 25/10/2017).

Tale circostanza è confermata dalle recenti analisi reperibili al sito <https://www.acaps.org/country/mali/crisis/complex-crisis>.

Anche il documento di rischio redatto dall'UNHCR UNHCR contenente le linee guida sui rimpatri, (*Position on Returns to Mali – Update II*, Luglio 2019, p.7 <https://www.refworld.org/pdfid/5d35ce9a4.pdf>), non menziona Kayes tra le regioni a rischio per la sicurezza.

Del resto l'incidenza del rischio per i civili dall'1 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 è dello 0,04% (1 vittima) Fonte: **ACLED** Data Export Tool (Mali - 1° gennaio 2019- 9 agosto 2019) <https://www.acleddata.com/data/>.

In definitiva, la situazione nella zona di provenienza del ricorrente non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del D.Lgs. 251 del 2007.

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi anche la protezione sussidiaria.

#### **4. Sulla protezione umanitaria**

Venendo all'esame della domanda subordinata di riconoscimento della protezione c.d. umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs nr. 286/1998, ritenuto nel caso di specie applicabile la norma de qua successivamente abrogata con il d.l.n. 113/18 del 4.10.18, avendo il richiedente asilo formalizzato la domanda di protezione in data anteriore al 5 ottobre 2018 (cfr. S.C. con la pronuncia nr. 4890/19 depositata il 19.2.2019, orientamento da ultimo confermato dalla S.C. a **Sez. Unite nr. 29460/19 dep. 11.11.2019**), si osserva quanto segue.

L'istituto della protezione umanitaria, costituisce concreta attuazione del diritto di *non refoulement* riconosciuto dal primo comma dell'art. 19 T.U.I. che al comma 1 prevede che: "*in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso uno Stato nel quale non sia protetto da persecuzione*" (articolo



recentemente implementato con le previsioni di cui alla l. nr. 110 del 2017 sul divieto di tortura e dalla l. nr. 47 del 2017 sui minori non accompagnati).

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Acierno) si tratta di una forma di protezione atipica e residuale da riconoscersi in favore di soggetti particolarmente vulnerabili e rispetto al diniego della quale sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di situazione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. Nr. 19393 del 09/09/2009).

Ancora, con la recente sentenza della Sezione Prima nr. 4455 del 2018, la S.C. ha ribadito che la *“ratio della protezione umanitaria è quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità”*.

Ciò esposto, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati o dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente, o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti esistenti nel paese di origine del richiedente, la giurisprudenza di merito ha richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e ha riconosciuto la protezione in parole in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007, o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della vita privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'avvenuta integrazione sociale del richiedente nel paese ospitante (sull'integrazione sociale si veda la già richiamata pronuncia del 23.2.2018 nr. 4455 del 2018 e la recente Cass. Sez. Unite nr. 29460/19, cit.).

L'elencazione delle ipotesi in cui è possibile riconoscere tale forma di protezione non è tassativa, si tratta però di ipotesi concrete individuabili mediante la definizione a priori dei criteri generali di riconoscimento della protezione umanitaria, ciò in quanto la giurisdizione non può mai sostituirsi alle scelte politiche di sull'immigrazione.

Tanto premesso, tornando al caso di specie, come detto, il richiedente ha fondato la richiesta di riconoscimento di tale forma di protezione sull'avvenuta integrazione sociale significando che il suo eventuale rimpatrio potrebbe costituire una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e costituire un danno grave.

A supporto di tale istanza ha prodotto:

1. Attestato frequenza percorso di alfabetizzazione;
2. Comunicazione Unilav relativa:
  - a un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 10/8/2015 al 10/9/2015, con relativa proroga fino al 15.10.2015;
  - un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 12/4/2016 al 31/12/2016;
  - a un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 30.10.2018 per 10 giorni continuativi;



- un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 9/4/2019 al 30/6/2019, poi prorogato fino al 20.7.2019;
  - un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 4.9.2019 al 31/12/2019;
  - un contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 16.1.2020 al 20.2.2020, prorogato al 31.12.2020;
3. Busta paga relativi ai contratti stipulati;
  4. Certificazione Unica da lavoro dipendente per il periodo agosto-dicembre 2015, '16, '17, '18, '19, '20.
  5. Certificato di residenza in Lamezia Terme.

Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non è espressivo del raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa, dovendosi dar prova della **realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale** (Cass., VI, 13259/2019) , la quale postula non solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano (conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, famiglia, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro...) che consenta di affermare che lo stesso si è “rifatto una vita” in Italia e che sarebbe ingiusto sradicarlo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel paese di origine, (perché la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integrano la dignità).

Ad ogni modo **la sola integrazione sociale non è comunque di per sé sufficiente** ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018: “*il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale*”).

Ciò in quanto il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU [...] - può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyan.zi c. Regno Unito, par. 72 ss.) (richiamata , tra le altre da Cass. 31481/18 del 15.11.2018).

Solo qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art 8 CEDU e l'interesse statale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014, sez. 3, Lopez Guió contro Slovacchia; Sentenza del 3 ottobre 2014, Jeunesse contro Paesi Bassi) .

Detto ciò, ritiene il collegio che la vulnerabilità evidenziata dal richiedente è fondata in ragione sia del percorso di integrazione svolto nel paese ospitante, sia dalla situazione di instabilità al



momento sussistente in tutto il Mali e in particolare nella regione di Kayes, con particolare pericolo di allargamento dei confini del conflitto ed una degenerazione della situazione umanitaria.

Infatti, il ricorrente ha depositato nel corso del giudizio una corposa documentazione lavorativa, che attestato la continua e proficua ricerca di una posizione lavorativa stabile, che si realizza al momento con un contratto a tempo determinato. A ciò si aggiunge che il ricorrente ha svolto l'audizione presso la Commissione anche in lingua italiana e che ha depositato una dichiarazione di residenza presso il comune di Lamezia Terme.

Inoltre, passando alla valutazione comparativa rispetto al suo paese di origine, si evidenzia come sia in atto una situazione di insicurezza alimentare grave. Le proiezioni OCHA prevedono che, entro Agosto 2020, ci saranno quasi 5 milioni di persone a rischio sicurezza alimentare, di cui 1.1 milioni soggette ad un grave rischio di insicurezza alimentare.<sup>5</sup>

Inoltre, le tensioni politiche emerse nel corso delle elezioni presidenziali e legislative del 2018 non si sono placate. Il 2019 è stato segnato da innumerevoli scioperi e movimenti di protesta, contribuendo a creare un contesto socio-politico instabile. Ci sono stati scioperi di insegnanti, giudici, personale medico e movimenti religiosi; movimenti giovanili hanno protestato nelle piazze di Kayes e Timbuktu, ed i media hanno riportato in diverse occasioni notizie di pianificazioni di colpi di stato. Molti cittadini hanno chiesto un maggiore supporto per le Forze Armate Maliane (FAMA) ed un ritiro della comunità internazionale (ONU e Francia in primis) dal Paese, dando voce ad un sentimento di scetticismo generale verso le effettive possibilità di successo dell'Accordo di Pace e Riconciliazione.<sup>6</sup> In effetti, sembra che l'implementazione dell'Accordo sia al più basso livello registrato negli ultimi anni e che i risultati concreti per la popolazione civile, in termini di progressi in ambito socio-politico, di sicurezza, economico e di stato di diritto, siano in una situazione di stallo se non addirittura di regresso.<sup>7</sup>

La relativa domanda è quindi accolta con assorbimento delle altre questioni.

\*\*\*

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa

**P . Q . M .**

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

visti gli artt. 35 bis del D.Lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.,

**Accoglie in parte la domanda proposta da [REDACTED] nato in Mali il [REDACTED] e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi speciali, ai sensi dell'1, comma 8, d.l. nr 113 del 2018 (ex art. 5, comma 6, d.lgs 25 luglio 1998 nr. 286).**

Spese compensate.

<sup>5</sup> OCHA, Mali – Rapport de situation. Dernière mise a jour: 28 Janvier 2020, Gennaio 2020 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2023431/Rapport+de+situation+-+Mali+-+27+janv,+2020.pdf>

<sup>6</sup> The Carter Center, Report of the Independent Observer on the implementation of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali, emanating from the Algiers Process, Gennaio 2020 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali-independent-observer-report-eng-jan-2020.pdf>

<sup>7</sup> *Ibid.*



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Catanzaro, 30 giugno 2020

Il Giudice rel.  
D.ssa Emanuela Romano

Il Presidente  
Dr. Antonio Giglio

